



BANDO DI CONCORSO

- Legge 9 dicembre 1998, n.431 - art. 11 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. ANNO 2012.

Vista la Legge n. 431 /98, art. 11 ;

Viste le Linee guida per l'utilizzo delle risorse del fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/98 approvate con D.G.R. n. 231 del 06.02.2008;

Visto che il comma 1 bis dell'art. 1 della Legge 199/2008 "conversione in Legge con modificazioni del D.L. 20.10.2008 n. 158 recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali" recita: <al comma 8 dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge Finanziaria">;

Considerato che a tutt'oggi non è pervenuta a questo Ente, come per gli anni precedenti, alcuna comunicazione da parte della Giunta Regionale della Campania per l'attivazione, entro e non oltre il 30.09.2012, delle procedure concorsuali per l'assegnazione dei contributi annualità 2012;

RILEVATO comunque che allo stato attuale non ci sono risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui alla citata Legge 431/1998 art. 11;

RITENUTO comunque per non pregiudicare la possibilità agli aventi diritto di beneficiare del contributo in parola in caso di eventuale assegnazione di fondi da parte della Regione Campania, autorizzare l'indizione del presente bando di Concorso per l'annualità 2012;

E' indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l'anno 2011, in favore dei cittadini residenti nel Comune di Ischia che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.

1) RISORSE

Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle che saranno assegnate al Comune di Ischia dal Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Giunta Regionale della Campania per l'anno 2012.

2) REQUISITI

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:

a) avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti all'art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f, della legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento ad altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo);



b) essere titolare per 1' anno di riferimento di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica;

c) presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE, per l'anno precedente a quello di riferimento (anno 2011), non superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%.

Esempio: Bando Fitti 2012- ISE 2011 (riferimento redditi anno 2011) non superiore ad € 12.506,00

Fascia "B"

Valore ISE non superiore all'importo di € 18.000,00 per l'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%.

d) Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri enti per la stessa finalità, ad eccezione dei finanziamenti previsti dal Bando Regionale per le Misure Anticrisi di cui al D.D. 189 del 22.05.2009 pubblicato sul BURC n. 35 del 08.06.2009. In tal caso il totale delle agevolazioni non potrà, comunque, superare l'importo del canone annuo 2012 :

e) L'erogazione del contributo a favore dei soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza al diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell' alloggio;

f) Ai sensi degli art. 5, 9 e 40 del D. Lgs. 289/98 così come modificati dalla L. 189/2002 e smi sono ammissibili a contributo gli stranieri;

- titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania (L. 133/2008);

g) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione

ai sensi dell'art. 6 della Legge 392/1978. In mancanza il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

3) CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

Fascia "A": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 2.000,00;



Fascia "B": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 1.800,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISE zero è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, l'Ente si avvale della facoltà, prevista dalle Linee guida regionali, di erogare ai soggetti collocati in graduatoria un contributo in misura percentuale ridotta rispetto a quello dovuto. Pertanto il contributo massimo erogabile sarà commisurato nella percentuale del 75%.

4) FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITÀ» E RISERVE

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria (distinta per eventuali riserve o unica comprendente le stesse) in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell'anno 2011.

a) A parità di punteggio sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

- a. soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- b. nuclei familiari senza fonte di reddito;
- c. ultrasessantacinquenni;
- d. famiglie monoparentali;
- e. presenza di uno o più componenti disabili;
- f. numero dei componenti il nucleo familiare;

Permanendo la parità si procederà a sorteggio.

b) All'esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvedere una commissione tecnica costituita con provvedimento dirigenziale.

c) Un'aliquota non superiore al 10% della somma disponibile, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi alla locazione a famiglie che si trovino in particolari situazioni di emergenza o di disagio abitativo (sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle Amministrazioni Comunali) nonché dei nuclei familiari che siano stati oggetto di analoghi provvedimenti regionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3. d). Una percentuale delle risorse a disposizione pari al 70% sarà destinata per la fascia "A", mentre la restante quota sarà utilizzata per la fascia "B".

5) MODALITÀ» DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune; debitamente compilato e sottoscritto, allegando la fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento valido



del richiedente; devono poi essere spedite, insieme alla documentazione di cui al successivo punto 6), a mezzo di raccomandata A/R e/o consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo, al Comune di Ischia - Via lasolino n. 1, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, pena l'esclusione. Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione i concorrenti potranno avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6) DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata:

- fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
- dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta del concorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art. 2 lett. a, b, c, d, e ed f della legge regionale 18/97;
- contratto di locazione regolarmente registrato;
- ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23;
- dichiarazione ISE per l'anno 2012 (redditi 2011);
- dichiarazione ISEE per l'anno 2012 (redditi 2011);
- copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98;
- per gli stranieri certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania.

L'amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai concorrenti, a partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni corrisposti, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Responsabile del Procedimento, Dr. Montuori Raffaele, Dirigente Amministrativo.

Per le informazioni, Tel. 081.3333234.
Ischia, 30.09.2012.

Il Dirigente Amministrativo
F.to Dott. Raffaele Montuori